



**BANDO PER LA PARTECIPAZIONE  
ALLA MANIFESTAZIONE «AF – L'ARTIGIANO IN FIERA» 2011  
Milano, 3-11 dicembre 2011**

**TITOLO I  
CARATTERISTICHE DEL CONTRIBUTO**

**Articolo 1 – Premessa.**

Nel quadro delle proprie iniziative istituzionali per promuovere lo sviluppo delle imprese e del territorio, la Camera di Commercio di Pisa, intende incentivare e sostenere l'artigianato provinciale anche tramite la partecipazione con un proprio stand istituzionale alla fiera "AF – L'Artigiano in Fiera" che avrà luogo a Milano nel periodo 3-11 dicembre 2011, nell'ambito della quale procederà all'acquisizione di uno spazio collettivo di mq. 333 all'interno del Padiglione Toscana, da destinarsi a n. 20 imprese artigiane della provincia di Pisa selezionate tramite il presente Bando.

Al fine di favorire la partecipazione delle imprese pisane alla manifestazione la Camera di Commercio di Pisa interverrà con un abbattimento pari al 40% dei costi di acquisizione da parte di ogni singola impresa partecipante di uno stand di mq. 16 con allestimento standard.

**Articolo 2 – Soggetti beneficiari e requisiti di ammissione**

1. Sono ammesse a partecipare all'iniziativa **n. 20 imprese artigiane** dei seguenti settori:

oggettistica e articoli da regalo, abbigliamento e accessori, mobili e complementi di arredo, oreficeria e gioielleria, prodotti eno-gastronomici, prodotti biologici e naturali

che al momento della presentazione della domanda:

- abbiano sede legale e/o unità locale nella provincia di Pisa;
- siano iscritte all'Albo Artigiani ed in regola con la denuncia di inizio attività al Rea della Camera di Commercio Pisa;
- siano in regola con il pagamento del diritto annuale;
- non siano soggette o abbiano in corso procedure di amministrazione controllata, concordato preventivo, fallimento o liquidazione;
- non essere morose nei confronti della Camera di Commercio di Pisa con riferimento alla partecipazione ad altri eventi promozionali dalla medesima organizzati e promossi.

2. I soggetti beneficiari non dovranno inoltre aver conseguito o conseguito, per il tramite del presente bando, contributi in misura superiore a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti *de minimis* Regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, pubblicato in GUCE L 379/5 del 28.12.2006.

**Articolo 3 – Costi di partecipazione**

Costo spazio espositivo di 16 mq. con allestimento standard	€ 239,49 + IVA al mq.
Tassa di iscrizione	€ 250,00 + IVA
Assicurazione all-risks (copertura fino ad € 25.000,00)	€ 84,00 + IVA

#### **Articolo 4 – Entità del contributo**

1. Sul costo dello spazio espositivo con allestimento standard standard di mq. 16 di cui al precedente art. 3, la Camera di Commercio di Pisa interverrà con un abbattimento dei costi (**IVA esclusa**) a carico di ogni singola impresa partecipante pari al 40%.
2. La tassa di iscrizione e l'assicurazione all-risks saranno a totale carico dell'impresa.

#### **Articolo 5 – Modalità e termine di presentazione della domanda**

1. Per partecipare al bando le imprese artigiane di cui all'art. 2, comma 1, dovranno presentare apposita domanda di partecipazione (Allegato 1), che dovrà pervenire alla Camera di Commercio di Pisa **entro e non oltre venerdì 22 luglio 2011, ore 12:30**

2. Le domande potranno essere presentate:

- direttamente all'Ufficio protocollo della Camera di Pisa
- tramite Fax al n. 050/512.263
- mediante posta elettronica certificata all'indirizzo:  
[cameracommercio@pi.legalmail.camcom.it](mailto:cameracommercio@pi.legalmail.camcom.it) se il beneficiario è in possesso di una casella PEC (in tal caso i files inviati tramite PEC alla PEC della Camera di Commercio devono essere in formato PDF)
- tramite lettera raccomandata A/R al seguente indirizzo:  
*Camera di Commercio I.A.A. di Pisa  
Servizio Promozione e Sviluppo delle imprese  
Bando per la partecipazione ad "AF – L'Artigiano in Fiera"  
Piazza Vittorio Emanuele II, 5  
56125 PISA*

3. Alla domanda di partecipazione (Allegato 1), firmata dal titolare/legale rappresentante, dovranno essere allegate la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai fini della concessione di "**Aiuti Stato nell'ambito del regime de minimis**" (art. 19, art. 46 e art. 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445) e la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa da maggiorenne con capacità di agire (art. 47 DPR 28/12/2000 n. 445), compilate sugli appositi moduli predisposti dalla Camera di Commercio e sottoscritte dal titolare o rappresentante legale dell'impresa (Allegati 2 e 3).

## **TITOLO II PROCEDIMENTO**

#### **Articolo 6 - Avvio del procedimento**

1. Ai sensi della L. 241 del 7.8.1990 e successive modifiche "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", il procedimento amministrativo riferito al presente bando è assegnato al titolare di P.O. del Servizio Promozione e Sviluppo delle imprese – Area Promozione e sviluppo dei sistemi economici della Camera di Commercio di Pisa.
2. L'inizio del procedimento coincide con la data di protocollazione della domanda.
3. L'ufficio presso cui si può prendere visione degli atti è quello del titolare di P.O. del Servizio Promozione e Sviluppo delle imprese presso la sede della Camera di

Commercio di Pisa. Il medesimo è anche il referente operativo al quale chiedere informazioni sullo stato dell'istruttoria (tel. 050-512280/296 – fax 050-512263 – e-mail promozione@pi.camcom.it).

## **Articolo 7 – Accettazione ed istruttoria della domanda**

1. L'accettazione delle domande di partecipazione verrà effettuata in base all'ordine di arrivo del modulo di adesione (Allegato 1). A tal fine faranno fede il timbro postale (in caso di invio tramite A/R), l'apposizione del protocollo camerale e dell'ora (nell'ipotesi di consegna a mano) nonché la data e l'ora di invio (nel caso di inoltro tramite fax o posta elettronica certificata).

2. L'ordine temporale di arrivo della domanda di partecipazione determinerà anche la priorità nella scelta da parte dell'impresa del proprio posizionamento all'interno dello stand collettivo della Camera di Commercio di Pisa.

3. Il contributo camerale, sotto forma di abbattimento del 40% dei costi dello spazio con allestimento standard di mq. 16, è subordinato alla verifica del rispetto dei limiti "de minimis".

4. Nel caso in cui l'aiuto sia concesso ad un consorzio a beneficio delle aziende consorziate, il legale rappresentante dovrà assicurarsi che siano rispettate, **per ogni impresa beneficiaria** dell'aiuto, le condizioni previste dalla regola "de minimis", producendo:

- una dichiarazione sostitutiva d'atto notorio del legale rappresentante del consorzio (Allegato 3)
- per ciascuna impresa consorziata, apposita dichiarazione sostitutiva d'atto notorio sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa (Allegato 3a).

4. Pervenuta la documentazione di cui all'articolo 5, comma 3, dopo averne verificato la completezza ed il contenuto il Responsabile del procedimento propone al Dirigente Area Promozione e sviluppo dei sistemi economici della Camera di Commercio di Pisa l'adozione del provvedimento di concessione del contributo sotto forma di abbattimento del 40% dei costi sostenuti per lo stand con allestimento standard di mq. 16.

5. Qualora dalla dichiarazione di cui all'Allegato 3 risulti che l'impresa interessata abbia già ottenuto agevolazioni "de minimis" che sommate al contributo concesso ai sensi del presente bando superino i massimali previsti dal Regolamento 1998/2006 e dal Regolamento CE 1535/2007, il contributo non potrà essere concesso. Nel caso di un consorzio che trasferisca il beneficio alle aziende consorziate, la non concessione interesserà la quota parte del contributo trasferita a quelle aziende che superano il suddetto massimale.

## **Articolo 8 - Integrazione della domanda**

1. Qualora la documentazione presentata sia incompleta, il responsabile del procedimento richiede, per le vie brevi, le integrazioni necessarie. Qualora non pervenga sollecita e completa risposta, la richiesta viene reiterata per iscritto e sospende i termini di decorrenza previsti per la conclusione del procedimento: la documentazione richiesta deve essere fornita entro 15 giorni solari dalla data di ricevimento della comunicazione stessa, pena la non accettazione della domanda di partecipazione.

2. In caso di irregolarità non sanabile il responsabile del procedimento, prima dell'adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente i motivi che impediscono l'accoglimento della domanda. Entro 10 giorni dal ricevimento di tale comunicazione, l'istante ha il diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni. Tale comunicazione interrompe i termini di conclusione del procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza di queste, alla scadenza del termine di 10 giorni.

Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

3. Fino a quando la domanda non è integrata in tutte le parti richieste, la relativa istruttoria resta sospesa.

### **Articolo 9 - Conclusione del procedimento**

1. Il procedimento si conclude entro 30 giorni dalla data di avvio dello stesso fatta salva la sospensione del termine per l'integrazione della domanda.

### **Articolo 10 – Normativa comunitaria (Regime "de minimis")**

1. I contributi sono concessi in base al regime de *minimis* (Regolamento CE n° 1998/2006 del 15 dicembre 2006 (GUCE L 379 del 28.12.2006 pag.5)<sup>1</sup>;

### **Articolo 11 - Avvertenze**

1. L'ufficio, secondo il disposto dell'art. 71 D.P.R. 445/2000, controlla la regolarità di ogni dichiarazione sostitutiva di atto notorio (rese ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000) ed in particolare sugli aiuti in "de minimis" e sul rispetto dei parametri "de minimis".

2. Ai sensi del D. Lgs. 196 del 30.06.2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", i dati richiesti dal presente bando e dal modulo di domanda saranno utilizzati ai soli fini degli adempimenti necessari a dare applicazione al presente testo di bando e per la promozione di eventuali iniziative istituzionali della Camera di Commercio di Pisa.

3. Tali dati saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l'ausilio di sistemi informatici (ivi inclusa la comunicazione di tali informazioni alla banca dati dei contributi pubblici tenuta dal Ministero delle Attività Produttive), nel pieno rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ai quali è ispirata l'attività dell'Ente.

4. Il titolare dei dati forniti è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Pisa con sede in Piazza V. Emanuele II, 2 – Pisa.

5. L'impresa che non fosse in grado di partecipare all'iniziativa dovrà inoltrare immediatamente una comunicazione scritta alla Camera di Commercio di Pisa mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, fax o posta elettronica certificata.

Se, in seguito alla rinuncia da parte dell'impresa, la Camera di Commercio avrà la possibilità di recuperare i costi sostenuti per l'acquisizione dello spazio espositivo e – in ogni caso – se la rinuncia è notificata all'Ufficio Promozione della Camera di Commercio entro 10 gg. dalla data in cui è stata comunicata l'ammissione e la relativa assegnazione dell'area, nulla è dovuto dall'impresa.

Trascorso detto termine, l'impresa è tenuta al pagamento di una penale pari ad € 1.200,00, salvo il caso in cui lo spazio espositivo inizialmente assegnato all'impresa rinunciataria venga successivamente riassegnato, sussistendone i presupposti temporali, ad altra impresa.

---

<sup>1</sup> La normativa europea stabilisce, in via generale, che gli aiuti di Stato per le imprese non sono ammissibili perché possono alterare la concorrenza nel mercato unico.

Sono previste alcune eccezioni subordinate al fatto che gli Stati membri siano tenuti a notificare i programmi di aiuti alla Commissione ed a riceverne esplicita autorizzazione.

Poiché la libera concorrenza, a livello comunitario, non può peraltro essere minacciata da aiuti di ridotta entità, la Commissione U.E. ha introdotto una soglia minima sotto la quale gli Stati sono liberi di concedere aiuti senza previa notificazione. Tale regola prende il nome di "de minimis". La normativa sugli "Aiuti de minimis" è regolata dal Regolamento della Commissione della Comunità Europea n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 - GUCE L379 del 28.12.2006.

Questo Regolamento stabilisce che le imprese possano ricevere Aiuti di Stato per un importo massimo non superiore a € 200.000 in un periodo di tre esercizi finanziari.

6. La Camera di Commercio si riserva la facoltà di revocare in ogni momento la presente iniziativa; in tal caso comunicazione verrà data alle imprese che avessero presentato istanza di partecipazione.

### **Articolo 12 – Risoluzione delle controversie**

Per ogni eventuale controversia le parti si impegnano ad adire preliminarmente l'Ufficio di Mediazione istituito presso la CCIAA di Pisa, il quale tenterà una composizione stragiudiziale della vertenza in base al proprio Regolamento. Nel caso in cui la mediazione non dovesse aver luogo per qualsiasi motivo, resta convenzionalmente stabilita la competenza esclusiva del Foro di Pisa.

### **Articolo 13 - Norma finale**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si rinvia al Regolamento "Nuovi criteri e modalità per la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici in conformità all'art. 12 legge 7 agosto 1990, n. 241", approvato dal Consiglio Camerale con delibera n. 22 del 4/2/03 ed alle "Condizioni generali di partecipazione alle iniziative promozionali organizzate dalla Camera di Commercio I.A.A. di Pisa".